MIC|MIC_AS-BO|26/02/2025|0001530-P| [16.37.07/83/2025 ; 28.16/20/2025]

Ministero della Cultura
ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

LUCIO DALLA FONDAZIONE

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

TRA

Archivio di Stato di Bologna, C.F. 91391260378, con sede legale in Piazza de' Celestini n. 4, Bologna, rappresentato dalla dott.ssa Caterina Fontanella (c.f. FNTCRN86S69A271J), in qualità di Direttrice (in seguito denominato "**Archivio di Stato**");

e

Fondazione Lucio Dalla, C.F. 91366510377/P.IVA 03473711202, con sede legale in Bologna VIA d'Azeglio n. 15, rappresentata dal sig. Andrea Faccani (c.f. FCCNDR61P11A944H), in qualità di Presidente (in seguito denominata "**Fondazione**" oppure "**FLD**");
di seguito collettivamente indicati come le "**Parti**".

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e, in particolare, l'art. 15;
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e, in particolare, l'art. 53;
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e, in particolare, gli artt. 6, 7, 107, 108, 111, 112, 118 e 119;
VISTO il D.M. 11 aprile 2023, n. 161, recante *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*, così come modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108;
VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 9, e l'art. 14;
VISTO il D.M. 5 settembre 2024, n. 270, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*, e, in particolare, l'art. 7, comma 3;

PREMESSO CHE

- L'art. 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che "*la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e*

fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura";

- l'art. 111 del Codice stabilisce che «*le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati*» (comma 1) e che «*la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata*» (comma 2). Quella pubblica «*si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione*» (comma 3), mentre quella privata «*è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale*» (comma 4);
- l'Archivio di Stato di Bologna, nella sua funzione istituzionale di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico, è dotato di autonomia tecnico-scientifica e può sottoscrivere accordi con enti pubblici e privati;
- l'Archivio di Stato di Bologna è interessato a valorizzare gli spazi monumentali della sua sede – tra i quali il Chiostro dei Celestini, che in occasione dell'anniversario per i 150 anni dell'istituzione dell'Archivio è stato restaurato, rifunzionalizzato e aperto per la prima volta al pubblico e ai cittadini – anche allo scopo di aprirsi a nuove forme di fruizione, divenire punto di riferimento per la vita culturale cittadina e contribuire a creare valore culturale, sociale ed economico per il territorio;
- a tal fine, l'Archivio di Stato di Bologna è interessato alla costruzione e al rafforzamento di reti e sinergie con le realtà pubbliche e private bolognesi che operano nel campo della cultura e della diffusione della conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- la Fondazione Lucio Dalla è stata costituita a Bologna il 4 marzo 2014 con lo scopo di promuovere iniziative atte a tutelare e continuare l'opera di ricerca musicale, poetica e artistica, caratteristiche dell'attività svolta in vita dal Maestro Dalla, con fini di solidarietà sociale.
- la Fondazione Lucio Dalla, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuove o patrocina manifestazioni musicali, culturali, sportive, scientifiche, iniziative artistiche, mostre, in Italia e all'estero, ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Lucio Dalla, e promuove e sostiene artisti nella realizzazione dei loro progetti.
- l'Archivio di Stato di Bologna e la Fondazione Lucio Dalla sono interessati a collaborare per la definizione di un comune progetto di valorizzazione, attraverso il quale la storia umana e artistica di Lucio Dalla possa essere ricordata proprio negli spazi dell'Archivio di Stato di Bologna, che conserva la memoria e la storia della città di Bologna e della sua comunità;

tanto premesso

le Parti, come sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1
Oggetto e finalità dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un progetto di valorizzazione comune tra l'Archivio di Stato di Bologna e la Fondazione Lucio Dalla, al fine di ricordare la storia umana e artistica di Lucio Dalla e al contempo valorizzare le aree monumentali dell'Archivio di Stato, creando uno spazio dove la memoria storica della città di Bologna possa dialogare con la memoria del cantautore bolognese, figura di spicco e indiscusso protagonista della vita culturale e musicale bolognese e italiana contemporanea.

Art. 2
Modalità di attuazione

Il progetto di valorizzazione di cui al precedente art. 1 prevede la realizzazione di una mostra di arte contemporanea, oggetti e musica denominata "*A volte basta una canzone*" dell'artista Kotè (Antonio Cotecchia) negli spazi del Chiostro dei Celestini, nel periodo 28 febbraio – 28 aprile 2025. È comunque fatta salva la possibilità di una proroga della mostra, previo accordo scritto tra le Parti. La proroga sarà dunque subordinata alla preventiva conclusione di un accordo economico in forma scritta, in quanto dovrà verificarsi preventivamente la disponibilità delle risorse economiche e di personale, che consentano tale proroga. Le Parti si danno atto fin d'ora che, in caso di proroga, l'eventuale impiego del personale dell'Archivio di Stato dovrà avvenire alle stesse tariffe previste nel presente accordo.

Le Parti provvederanno a concordare il calendario e gli orari di apertura della mostra, con visita sia nelle giornate di usuale apertura al pubblico dell'Archivio di Stato (dal lunedì al venerdì), che nelle giornate del sabato e della domenica.

La curatela e la produzione della mostra/evento saranno a carico della ArteViva ETS (c.f. 91132710335), con sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II, 10 - 29010 San Nicolò ROTTOFRENO (PC), in persona del Presidente *pro tempore* sig. Antonio Cotecchia (c.f. CTCNTN71M17H703Y). L'Organizzatore della mostra è l'Artista Antonio Cotecchia, mentre la Fondazione Lucio Dalla e l'Archivio di Stato la presentano e promuovono.
Presso l'Archivio di Stato verrà allestita una postazione da parte di Bologna Welcome che metterà a disposizione una risorsa che si occuperà della biglietteria e della vendita dei *gadjets*.

L'allestimento potrà essere effettuato da ArteViva ETS soltanto nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con preavviso di due giorni. Inoltre, per effettuare le valutazioni necessarie all'allestimento, è necessario che anche la data del sopralluogo venga concordata in anticipo per consentire la presenza dell'elettricista di fiducia dell'Archivio di Stato.

Art. 3
Impegni delle Parti

L'Archivio di Stato si impegna a:

- concedere alla Fondazione e ad ARTEVIVA ETS l'utilizzo a titolo gratuito degli spazi del Chiostro dei Celestini per il periodo di apertura della mostra e per il periodo necessario al suo allestimento e disallestimento;
- consentire l'accesso agli spazi del Chiostro dei Celestini ad ArteViva ETS e a coloro che saranno da essa formalmente incaricati per le fasi di allestimento e disallestimento, nonché a coloro che dovessero eventualmente essere da essa incaricati per le operazioni di controllo degli accessi;
- farsi carico degli oneri connessi alle abituali utenze di servizio e ai lavori di ordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessari nel Chiostro dei Celestini durante lo svolgimento della mostra;
- garantire il corretto funzionamento dei sistemi antintrusione e antincendio presenti;
- garantire – tramite il proprio personale – le operazioni di apertura e chiusura del portone di Piazza de' Celestini n. 4, sia nelle giornate di usuale apertura al pubblico dell'Archivio (dal lunedì al venerdì), sia nelle giornate del sabato e della domenica;

La Fondazione si impegna a:

- coordinare le fasi di progettazione e realizzazione della mostra;
- esibire all'Archivio di Stato idonea polizza assicurativa, che verrà stipulata da ArteViva ETS, per eventuali sinistri e danneggiamenti nonché copertura antinfortunistica per i partecipanti, negli spazi nei quali verrà allestita la mostra;
- per le giornate di apertura della mostra che coincidano con giornate di usuale apertura al pubblico dell'Archivio (dal lunedì al venerdì), poiché ARTEVIVA ETS si farà carico della vigilanza sugli spazi del Chiostro dei Celestini tramite 3 (tre) unità di personale dotate di adeguata professionalità e formazione, nonché delle operazioni di controllo degli accessi, la FONDAZIONE si farà carico, e l'ARCHIVIO DI STATO ne prende atto, che di queste risorse, due verranno messe a disposizione da ARTEVIVA ETS a sue spese, mentre l'altra risorsa sarà messa a disposizione e retribuita dalla FONDAZIONE. L'Archivio di Stato prende atto altresì che la risorsa messa a disposizione e retribuita dalla FONDAZIONE si occuperà esclusivamente del servizio di guardiania, mentre le due risorse messe a disposizione

da ARTEVIVA ETS si occuperanno del controllo degli accessi, della verifica che la capienza massima consentita non venga superata, del servizio biglietteria e del controllo dei biglietti, della vendita dei *gadgets*, del supporto ai visitatori e dell'eventuale guida ai visitatori.

- per le giornate di apertura della mostra nei giorni di sabato e domenica ed eventuali giorni festivi, farsi carico degli oneri relativi alle somme destinate alla retribuzione delle prestazioni fornite dal personale del Ministero della cultura con la modalità "in conto terzi", come da norme e disposizioni vigenti e secondo i compensi orari stabiliti nell'Accordo stipulato in sede di contrattazione decentrata dell'Archivio di Stato in data 20 luglio 2023. Tali importi, che costituiranno gli unici oneri economici a carico della Fondazione Lucio Dalla ai fini del presente contratto, verranno corrisposti, con le modalità successivamente indicate dall'Archivio di Stato, entro il 27 febbraio 2025.
- per le medesime giornate di sabato e domenica, affiancare al personale del Ministero della cultura un'ulteriore unità di personale dotata di adeguata professionalità e formazione per le operazioni di biglietteria e vendita *gadgets*.

  Le Parti concordano che nelle giornate di sabato e domenica e negli eventuali giorni festivi, saranno presenti due risorse personali dell'Archivio di Stato (ma con costi a carico di FLD) ed un'altra risorsa messa a disposizione da Fondazione Bologna Welcome giusto accordo sottoscritto dall'Organizzatore/Curatore della mostra.

Art. 4
Referenti

Sono individuati i seguenti referenti:

- per l'Archivio di Stato, la Direttrice dott.ssa Caterina Fontanella;
- per la Fondazione, la Consigliera Sig.ra Daria Grazia.

I referenti hanno il compito di supervisionare e assicurare tutte le attività necessarie al regolare svolgimento della Mostra, favorendo un opportuno flusso comunicativo tra le Parti ai fini della definizione e condivisione delle operazioni e delle attività attuative delle finalità del presente accordo.

Art. 5
Durata, modifiche e risoluzione dell'accordo

Il presente Accordo ha durata pari a quella della Mostra a decorrere dalla sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le Parti per l'ipotesi in cui la Mostra venga prorogata.

Qualsiasi modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi Rappresentanti legali.

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo con un preavviso di dieci giorni, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta (mediante raccomandata o a mezzo pec).

Art. 6
Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 7
Riservatezza e Diritti

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo.
La FONDAZIONE garantisce la disponibilità dei diritti di utilizzo dell'immagine di Lucio Dalla relativamente alle opere e al *merchandising* all'interno della mostra.
Riguardo alle opere dell'ingegno protette dalla legge sul Diritto d'Autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e ss. mm.) prestate da PRESSING LINE SRL o dalla FONDAZIONE LUCIO DALLA in occasione della Mostra in quanto di loro proprietà, l'Organizzatore e il Curatore della Mostra (ARTEVIVA ETS e l'ARTISTA ANTONIO COTECCHIA) si obbligano ad effettuare l'indagine relativa all'esistenza di eventuali privative e/o diritti di terzi e a procurare le necessarie liberatorie.

Art. 8
Modifiche all'accordo e altri patti

Per quanto qui non previsto, si applicheranno le norme del diritto comune. Ogni modifica o deroga al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere sottoscritta da entrambe le parti.
Le obbligazioni derivanti dal presente Accordo che, per loro natura, producono la loro efficacia anche dopo la scadenza o la risoluzione dell'Accordo, rimarranno valide o operanti anche dopo tale data, fino al loro adempimento. Qualora una qualunque disposizione del presente accordo risulti nulla, le rimanenti disposizioni dello stesso rimarranno comunque in vigore.

Art. 9
Riservatezza e comunicazione a terzi

Le Parti non diffonderanno il contenuto dei termini del presente accordo o informazioni a qualunque terzo, se non nella misura necessaria ed indispensabile al corretto adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo o di adempimenti di legge, dandone informazione scritta e in ogni caso assicurandosi, anche mediante le opportune pattuizioni, che i terzi destinatari della comunicazione si assumano obblighi di segretezza almeno pari a quelli previsti dal presente articolo salvo le ipotesi in cui questo non sia previsto dalle norme in materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.

La violazione della riservatezza commessa da una delle Parti, escluse le ipotesi previste dalla legge, autorizza la Parte diligente ad avviare ogni e più opportuna iniziativa a tutela dei diritti lesi.

Art. 10
Responsabilità

Ciascuna Parte sarà responsabile solo per i danni che siano una conseguenza immediata e diretta di comportamenti a sé imputabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. In nessun caso una Parte può essere considerata responsabile per qualsiasi perdita o danno indiretti, speciali o consequenziali.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, convengono espressamente che la Parte responsabile ai sensi del precedente paragrafo manleva e si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da qualunque richiesta di danni, derivanti da pretese patrimoniali avanzate nei loro confronti per qualunque causa e/o ragione.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali ritardi nell'adempimento né dell'impossibilità sopravvenuta per causa di Forza maggiore.

Le disposizioni del presente articolo sopravviveranno alla risoluzione dell'Accordo, a prescindere dal motivo che l'ha occasionata.

Art. 11
Notifiche e Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica legale fornita da una delle Parti in relazione al presente Accordo sarà formulata per iscritto e firmata da o per conto della Parte notificante. La comunicazione o notifica sarà trasmessa (i) a mezzo e-mail, posta raccomandata o via PEC, all'indirizzo indicato nell'indicazione della Parti o (ii) tramite consegna brevi manu all'indirizzo indicato nell'indicazione delle Parti.

Qualsiasi comunicazione, notifica o altro documento che una Parte è tenuta a trasmettere ai sensi del presente accordo, se non diversamente specificato negli allegati tecnici, può essere consegnato o inviato per posta, e-mail, PEC all'altra Parte ai seguenti indirizzi:

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA
Indirizzo: Piazza de' Celestini 4 Bologna
Indirizzo e-mail: as-bo@cultura.gov.it
PEC: as-bo@pec.cultura.gov.it

FONDAZIONE LUCIO DALLA
Indirizzo: Via M. D'Azeglio, 15 – 40123 (Bologna)
Indirizzo e-mail: segreteria@fondazioneluciodalla.it
PEC: fondazioneluciodalla@pec.it

o ad altro indirizzo o recapito elettronico eventualmente comunicato alle altre Parti in conformità con la presente clausola.
Tutte le notifiche o comunicazioni formali ai sensi o nel quadro del presente Accordo saranno in lingua italiana.

Art. 12
Divieto di cessione

Ognuna delle Parti non potrà cedere, in tutto o in parte, a terzi, in Italia e/o all'Estero, il presente Accordo ed i diritti oggetto dello stesso.

Art. 13
Dichiarazioni delle parti

Le Parti dichiarano che tutto quanto previsto dal presente Accordo corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse.
Ciascuna delle Parti, per quanto singolarmente la riguarda, garantisce in ogni caso che il presente Accordo non viola o non costituisce motivo di risoluzione di contratti in corso di validità con terze parti.
I titoli dei singoli articoli del presente Accordo sono stati inseriti esclusivamente al fine della praticità e non sono di alcuna rilevanza per quanto riguarda il significato e/o l'obiettivo del presente Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione tra loro con riferimento ad ogni sua clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1341 e 1342 c.c.
Ogni modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta.

Art. 14
Clausola compromissoria e foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.
Per qualunque controversia che possa insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 15
Firma, registrazione e spese

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, *ex*. art. 24, commi 1 e 2 del *Codice dell'amministrazione digitale* – D.lgs. 82/2005 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto (anche digitalmente)

Bologna, 26 febbraio 2025

Per l'Archivio di Stato di Bologna
La direttrice
Dott.ssa Caterina Fontanella

CATERINA
FONTANELLA
MINISTERO
DELLA
CULTURA

Per la Fondazione Lucio Dalla
Il Presidente
Andrea Faccani

Firmato
digitalmente da:
ANDREA
FACCANI